Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 5 settembre 1925** — **Numero 206**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Il R. decreto 16 luglio 1925, n. 1415, che approva norme transitorie per l'applicazione del regolamento per gli esami di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1925, n. 193, per inesattezza della copia trasmessa, venne indicato erroneamente come Regio decreto-legge, mentre doveva indicarsi quale semplice Regio decreto, come qui si rettifica.

Nel R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1419, recante disposizioni pel personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, provenienti dai cessati ruoli aggiunti, pubblicato a pag. 3572 della *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1925, n. 194, all'8° rigo dell'art. 2, per inesattezza della copia trasmessa, fu stampato « scrutini ad esami » mentre deve leggersi « scrutini od esami », come è detto nell'originale decreto e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1796.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1517.

Istituzione in Brescia di un Collegio di probiviri per le industrie alimentari in sostituzione di quello istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672;

Visti i Regi decreti 20 gennaio 1921, n. 108, e 31 luglio 1921, n. 1098;

Visto il R. decreto 31 maggio 1903, n. CCXCVI, con il quale venne istituito in Brescia un Collegio di probiviri per le industrie alimentari e affini in base alla legge 15 giugno 1893, n. 295;

Ritenuto che, non trovandosi detto Collegio in condizione di funzionare, occorre procedere all'istituzione di un altro Collegio a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito in Brescia un Collegio di probiviri per le industrie alimentari in sostituzione di quello istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, e con giurisdizione nel territorio della Provincia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 6. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1797.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 1523.

Norme per il conferimento dei posti di vicesegretario e segretario nel Ministero della giustizia e degli affari di culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8, 4° capoverso, e 11, 1ª parte, del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2572;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme per il conferimento dei posti di vicesegretario e segretario nel Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il conferimento dei posti di vicesegretario e segretario che si rendono vacanti nel Ministero della giustizia e degli affari di culto ha luogo:

a) fra i giudici e sostituti procuratori del Re e i giudici aggiunti, trattandosi di posti di vicesegretario;

b) fra i giudici e sostituti procuratori del Re, trattandosi di posti di segretario, che non sia possibile coprire con magistrati aventi funzioni di vicesegretario.

Le domande devono essere inviate al Ministero per via gerarchica, e, nel trasmetterle, i capi di Corte, con apposito rapporto, daranno particolareggiate informazioni sulla capacità, operosità e condotta dei candidati.

Art. 2.

La Commissione, composta come nell'articolo seguente, esamina gli atti del concorso e rassegna al Ministro le proposte sui concorrenti che ritiene più idonei.

La Commissione nel formulare le sue proposte terrà un conto complessivo:

a) dei voti riportati dai candidati nel concorso di ammissione in magistratura;

b) degli speciali titoli scientifici che i concorrenti avessero presentato;

c) dei rapporti accennati nell'ultima parte del precedente articolo;

d) dell'incartamento personale di ciascun concorrente che verrà comunicato alla Commissione dalla divisione competente del Ministero.

I nominati prenderanno posto nella graduatoria del Ministero secondo l'ordine della precedente anzianità di servizio.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata volta per volta dal Ministro Guardasigilli ed è composta: di un consigliere di Cassazione o magistrato di grado equiparato, presidente; del capo del personale o, in mancanza, del direttore capo della divisione 1ª del Ministero stesso; di tre magistrati aventi funzioni di direttore capo divisione nel Ministero predetto.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti sarà fissato nell'avviso di concorso.

Art. 5.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono applicabili anche nel caso in cui risulti necessario provvedere alla nomina in soprannumero di magistrati con funzioni di vicesegretario o segretario, a norma dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 12. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1798.

REGIO DECRETO 28 luglio 1925, n. 1527.

Estensione alla città di Fiume e al territorio annesso in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, della legge elettorale politica 13 dicembre 1923, n. 2694 (testo unico) modificato dalla legge 15 febbraio 1925, n. 122.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Veduta la legge elettorale politica, testo unico 13 dicembre 1923, n. 2694, modificato con la legge 15 febbraio 1925, n. 122;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' estesa alla città di Fiume e al territorio annesso in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, la legge elettorale politica 13 dicembre 1923, n. 2694 (testo unico), modificata dalla legge 15 febbraio 1925, n. 122, sotto l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Finò a quandò non saranno compiute le operazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alla popolazione della città di Fiume e del territorio indicato al precedente articolo, sono inscritti di ufficio nelle liste elettorali politiche del comune di Fiume, purchè attualmente vi abbiano la dimora abituale, abbiano compiuta l'età prescritta e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 104 del testo unico o da corrispondenti disposizioni in vigore nei territori stessi, coloro che:

a) alla data del 3 novembre 1918 avevano la pertinenza a Fiume (acquistata anteriormente al 1° gennaio 1910 e non unicamente per ragioni del loro ufficio) e che, inoltre, abbiano avuto, essi stessi od i loro genitori, l'ultima residenza nella parte del territorio di Fiume annessa al Regno;

b) oppure, prima di acquistare la pertinenza a Fiume, erano cittadini italiani;

c) oppure abbiano acquistata la pertinenza a Fiume posteriormente al 1° gennaio 1910 o soltanto in dipendenza del loro ufficio, e si trovino in condizioni tali che sarebbero divenuti cittadini italiani di pieno diritto in base ai trattati di pace, qualora non avessero avuto la pertinenza predetta.

Possono essere inscritti nelle liste, su domanda, coloro che, oltre a possedere gli altri requisiti di cui alla prima parte del comma precedente:

a) avevano la pertinenza a Fiume nei modi indicati alla precedente lettera *a*), ed inoltre abbiano avuto, essi o i loro genitori, la residenza nella parte del territorio di Fiume annessa al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, purchè siano, per razza e lingua d'uso, di nazionalità italiana;

b) oppure abbiano acquistata la pertinenza a Fiume dopo il 1° gennaio 1910, o soltanto in dipendenza del loro ufficio, abbiano risieduto, essi stessi o i loro genitori, nella parte del territorio fiumano annesso al Regno e siano, per razza e lingua d'uso, di nazionalità italiana;

c) oppure, prima dell'attribuzione a Fiume delle frazioni del comune di Castua, di cui all'art. 4-*b* del Trattato di Rapallo, avessero avuto la pertinenza a detto Comune, nonchè, essi o i loro genitori, la residenza in una delle frazioni annesse al Regno.

Coloro che vengono inscritti su domanda, per effetto del comma precedente, dovranno essere cancellati dalle liste, nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 124 del testo unico 13 dicembre 1923, n. 2694, quando consti che abbiano fatto domanda di opzione o di elezione per la cittadinanza di un altro Stato. Ad essi si applicano, inoltre le disposizioni degli ultimi due commi del citato articolo, quando si verifichino le ipotesi ivi previste.

Art. 3.

L'ammissione al voto delle persone indicate all'articolo precedente non ha influenza per le decisioni che potranno essere a suo tempo adottate per il riconoscimento della cittadinanza.

Art. 4.

Per la prima applicazione delle leggi indicate nell'art. 1, si osserveranno le norme seguenti.

Il Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Fiume, nel termine di venti giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, provvederà alla formazione delle liste degli elettori politici, comprendendovi tutti coloro che abbiano diritto all'inscrizione di ufficio a termini del 1° comma dell'art. 2, nonchè coloro i quali, a sensi del secondo comma dello stesso articolo, possono essere inscritti su domanda, purchè questa sia stata presentata entro il quindicesimo giorno dalla data predetta insieme ai documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Possono inoltre essere inscritti d'ufficio anche i cittadini regnicoli che abbiano ristabilito o trasferito il loro domicilio nel territorio annesso prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 e che, in base agli accertamenti del Commissario, risultino forniti dei requisiti per l'elettorato.

Dell'avvenuta inscrizione delle persone di cui al comma precedente sarà data immediata notizia ai sindaci dei rispettivi Comuni di origine, per ogni effetto di legge.

La lista elettorale sarà depositata nella segreteria del Comune per giorni dieci e ne sarà dato avviso al pubblico con apposito manifesto.

Nello stesso termine, si potrà ricorrere, per indebite inscrizioni od esclusioni, al Prefetto, che deciderà definitivamente nei dieci giorni successivi.

Il Commissario straordinario per l'amministrazione del Comune provvederà pure alla ripartizione di questo in sezioni, alla formazione delle relative liste, alla determinazione dei luoghi di riunione degli elettori, a tutte le pubblicazioni necessarie e ad ogni altro adempimento demandato dalle leggi predette al sindaco ed alla Commissione elettorale comunale.

Il Prefetto eserciterà le attribuzioni spettanti alla Commissione elettorale provinciale e provvederà altresì alla designazione dei presidenti e vice presidenti degli uffici elettorali.

Art. 5.

E' data facoltà al Prefetto di modificare i termini previsti dalle leggi predette e di adottare ogni altra disposizione che ritenga necessaria per il normale svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 16. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1799.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1518.

Abrogazione dell'art. 9 del R. decreto 12 ottobre 1924, numero 1802, e ritorno in proprietà della chiesa di S. Sisto della tribuna Reale e del corridoio di accesso dal Palazzo Reale di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1802, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1924, n. 270, che assegna la tribuna Reale della chiesa di S. Sisto annessa al Palazzo Reale di Genova al Ministero della pubblica istruzione, con obbligo di metterla a disposizione della Real Casa in caso di un soggiorno sovrano in quella città;

Considerato che la detta tribuna insieme con il corridoio d'accesso dal Palazzo Reale è di proprietà della chiesa e che il diritto d'uso, riservato al Sovrano, è venuto ad estinguersi con la retrocessione del Palazzo Reale di Genova al demanio dello Stato;

Considerato che nel piano nobile del Palazzo Reale di Genova esistono tre cappelle da potersi degnamente officiare in caso di soggiorni Reali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 9 del R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1802, è abrogato. La tribuna Reale della chiesa di S. Sisto ed il corridoio di accesso dal Palazzo Reale di Genova rimangono in proprietà della chiesa stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 7. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1800.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. 1528.

Verifica delle ricevute provvisorie rilasciate per il cambio delle cartelle consolidato 3.50 per cento 1902 e 1906.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1494, concernente il cambio anticipato delle cartelle al portatore consolidato 3.50 per cento, emissioni 1902-1906;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1780, contenente norme per la trasmissibilità delle ricevute provvisorie di deposito delle cartelle in parola;

Ritenuta la urgente necessità di facilitare, con idonee garenzie per l'Amministrazione dello Stato, la consegna dei titoli di nuova emissione relativi alle suddette ricevute provvisorie, e ciò nell'evidente interesse sia del pubblico che dell'Amministrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I titoli di nuova emissione relativi alle ricevute provvisorie di deposito di cartelle consolidato 3.50 per cento 1902-1906, saranno consegnati prontamente nel caso di ricevute provvisorie cedute a favore di uno dei tre istituti di emissione, o della Banca commerciale italiana, o del Credito italiano, o della Banca nazionale di credito o del Banco di Roma, oppure di altra banca di gradimento del Tesoro, senza il preventivo esame da parte dell'Amministrazione del Debito pubblico circa la regolarità delle cessioni a condizione che l'istituto bancario cessionario rilasci una formale dichiarazione con lettera diretta alla competente sezione di Regia tesoreria provinciale a firma dei legali rappresentanti dell'istituto bancario, con la quale si sollevi l'Amministrazione dello Stato da qualsiasi responsabilità in cui possa eventualmente incorrere per il mancato preventivo accertamento sopra accennato.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Potenza, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 19. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1801.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1526.

Contributo scolastico del comune di Trento.

N. 1526. R. decreto 7 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo che il comune di Trento deve corrispondere allo Stato per

l'anno scolastico 1° ottobre 1925-30 settembre 1926 per il mantenimento del Regio istituto magistrale, del Regio liceo-ginnasio e della Regia scuola complementare viene fissato nella somma globale di L. 120,000.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1925.

Numero di pubblicazione 1802.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1524.

Dichiarazione di pubblica utilità della sistemazione dei servizi d'artiglieria nel territorio del comune di Marcon.

N. 1524. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi d'artiglieria nel territorio del comune di Marcon (provincia di Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1925.

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1925.

Autorizzazione ad agenti di cambio a continuare l'esercizio professionale in soprannumero presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

In virtù dei poteri conferiti col R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Viste le domande presentate dai sottonotati agenti di cambio e commissionari di Borsa per continuare l'esercizio professionale presso la Borsa di Milano;

Vista l'attestazione della Camera di commercio ed industria di Milano, che gli agenti stessi erano regolarmente iscritti a ruolo in conformità delle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del regolamento per la sua esecuzione, ed erano altresì in carica al 7 marzo 1925;

Visto il favorevole parere espresso dalla Deputazione della detta Borsa e dalla Camera stessa, sull'accoglimento delle istanze predette;

Visto il disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Autorizza

i seguenti agenti di cambio e commissionari di Borsa a continuare l'esercizio della loro professione presso la Borsa dei valori di Milano quali agenti di cambio in soprannumero:

1. Almasio Luigi.
2. Asnaghi Alfredo.
3. Bagno Umberto.
4. Banderali Clodoveo.
5. Barcellini Iginio.
6. Bernstein Arrigo.
7. Berrini Arturo.
8. Bianchi Adolfo.
9. Bonacina Eugenio.
10. Boffa Ettore.
11. Capelli Angelo.
12. Cigognini Arnaldo.
13. Colombo Guido.
14. Columella Piero.
15. Conti Rodolfo.
16. Contini Arturo.
17. Corti Giacomo.
18. Cristini Mario.
19. Ermolli Pietro.
20. Fargion Enrico.
21. Ferrario Mario.
22. Foglia Antonio.
23. Frangi Clemente.
24. Galimberti Carlo.
25. Gallicani Dino.
26. Gatti Ernesto.
27. Giuliari Arcidade.
28. Giulini Paolo.
29. Grassi Roberto.
30. Graziani Camillo.
31. Magnani Silvio.
32. Magni Costantino Alessandro.
33. Magnoni Mario.
34. Milla Edoardo.
35. Marsili Carlo.
36. Molteni Emilio.
37. Moncalieri Severino.
38. Peroni Mario.
39. Oriani Giulio.
40. Paoletti Guglielmo.
41. Pescetti Giulio.
42. Petrucci Rodolfo.
43. Pivato Vincenzo.
44. Porta Enrico.
45. Pullè Roberto.
46. Ranzani Clemente.
47. Reichembach Gustavo.
48. Rezzonico Antonio.
49. Rossi Lorenzo.
50. Roveda Mario.
51. Rubini Gio. Batta.
52. Salaris Pietro.
53. Salvaneschi Luigi.
54. Sbarbaro Giannino.
55. Segre Giorgio.
56. Servi Alberto.
57. Spinelli Mario.
58. Tadini Sebastiano.
59. Tagliabue Ferdinando.
60. Tedeschi Gastone.
61. Toccagni Giuseppe.
62. Valsecchi Davide.
63. Vannoni Carlo.
64. Vezzoli Vittore.
65. Viganotti Armando.
66. Zetti Alfredo.
67. Tognasso Augusto.
68. Belloni Leonardo.
69. Cartasegna rag. Arturo.
70. Fehr Ludovico Rodolfo.
71. Jarach cav. Emilio.
72. Mannsardi rag. Enea.
73. Mella Andrea.
74. Nigra Amedeo.
75. Prandoni ing. Emilio.
76. Ponti comm. Cesare.
77. Pozzi Pietro Giuseppe.
78. Vezzoli cav. Gian Marco.

Roma, addì 4 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1925.
Autorizzazione ad agenti di cambio a continuare l'esercizio professionale in soprannumero presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

In virtù dei poteri conferiti col R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Viste le domande presentate dai sottonotati agenti di cambio per continuare l'esercizio professionale presso la borsa di Torino;
Vista l'attestazione della Camera di commercio ed industria di Torino che gli agenti stessi erano regolarmente inscritti a ruolo in conformità delle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del regolamento per la sua esecuzione ed erano altresì in carica al 7 marzo 1925;
Visto il favorevole parere espresso dalla Deputazione della detta Borsa e dalla Camera di commercio stessa sull'accoglimento delle istanze predette;
Visto il disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Autorizza

i seguenti agenti di cambio a continuare l'esercizio della loro professione presso la Borsa dei valori di Torino quali agenti di cambio in soprannumero:

1. Guino Luigi.
2. Trinchero Ermanno.
3. Bauer Adolfo fu Filippo.
4. Guastalla Enrico.
5. Roggero Gaudenzio.
6. Sacerdote Beniamino fu Raffaele.
7. Giovaninetti Edoardo fu Giovanni.
8. Archera Felice.
9. Barra Angelo.
10. Signetti Giuseppe Pietro fu Giuseppe.
11. Merichi Primo fu Romildo.
12. Barberis cav. Mario.
13. Tosco Paolo.
14. Minoletti rag. Stefano.
15. Ovazza dott. Alfredo.
16. Arneodo Pietro fu Giacomo.
17. Bistolfi Giuseppe.
18. Colombo Guido.
19. Negri Giulio.
20. Treves Claudio Leone.
21. Gaviani rag. Maurizio.
22. Vesco Giuseppe fu Natale.
23. Volkhart Daniele Aldo.
24. Aymini Giulio.
25. Rognetta cav. avv. Benedetto.
26. Di Monale Giuseppe.
27. Fumero rag. Guido.
28. Gado Giuseppe.
29. Filippi Agostino.
30. Marianini Nino.
31. Tortonese Luigi.
32. Cassin rag. Alessandro.
33. Fenati Augusto.
34. Gerbino avv. Angelo.
35. Ferrazzi Giuseppe.
36. Bolchini dott. Alessandro.
37. De Angelis avv. Adolfo.
38. Chiusano rag. Mario.
39. Sulliotti Massimo.
40. Fiorini Luigi.
41. Martini rag. Carlo.
42. De Giorgis Bernardo.
43. Ardrizzo Giuseppe Ferdinando.
44. Levi avv. Elia Edmondo.
45. Bianco Francesco.

Roma, addì 4 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1925.
Autorizzazione ad agenti di cambio a continuare l'esercizio professionale in soprannumero presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

In virtù dei poteri conferiti col R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Viste le domande presentate dai sottonotati agenti di cambio e commissionari di Borsa per continuare l'esercizio professionale presso la Borsa di Genova;
Vista l'attestazione della Camera di commercio ed industria di Genova, che gli agenti stessi erano regolarmente inscritti a ruolo in conformità delle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del regolamento per la sua esecuzione, ed erano altresì in carica al 7 marzo 1925;
Visto il favorevole parere espresso dalla Deputazione della detta Borsa e della Camera stessa, sull'accoglimento delle istanze predette;
Visto il disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Autorizza

i seguenti agenti di cambio e commissionari di Borsa a continuare l'esercizio della loro professione presso la Borsa dei valori di Genova, quali agenti di cambio in soprannumero:

1. Gandolfi Cristoforo Colombo di Giov. Battista.
2. Ascenso Pietro fu Giacomo.
3. Poggi Enrico fu Sisto.
4. De Ambrosys Stefano di Felice Giuseppe.
5. Codevilla Alfredo fu Gregorio.
6. Pellerani Silvio fu Domenico.
7. Devoto Gabriele di Erasmo.
8. Levi Gino fu Salomone.
9. Levi Enrico fu Michele.
10. Rondini Enrico fu Igino.
11. Giuriato Salvatore di Emanuele.
12. Ricca Boccardi Luigi fu Enrico.
13. Martinotti Arturo Alfredo fu Annibale.
14. Gambarotta Mariano fu Santo.
15. Jacobsen Anton di Cristen.
16. Gotelli Mario fu Giov. Battista.
17. Faggioni Italo fu Lorenzo.
18. Crema Eugenio fu Felice.
19. Muratorio Vittorio fu Giov. Battista.
20. Baghino Ubaldo fu Tommaso.
21. Bianchi Quintino fu Gabriele.
22. Cerutti Mario fu Carlo.
23. Chimichi Angelo di Eugenio.
24. Pacifici Giorgio fu Cesare.
25. Calvo Dario fu Giuseppe.
26. De Marchi Luigi di Gerolamo Francesco.
27. Sacerdoti Cesare fu Marco.
28. Isola Edoardo Bino di Agostino.

29. Ginella Egisto fu Filippo.
30. Sangiovanni Mario di Raffaele.
31. Smeraldo Santo di Zenobio.
32. Canfora Giuseppe Enrico fu Luigi.
33. Cavallo Paolo fu Francesco.
34. Borro Giuseppe Arnaldo fu Giuseppe.
35. Soria Ernesto fu Raffaele.
36. Uzielli Eligio fu Graziadio.
37. Buttini Armando di Francesco.
38. Vinelli Giov. Battista fu Carlo.
39. Richini Giacomo fu Domenico.
40. Norsa Angelo fu Maurizio.
41. Pastorino Ettore fu Enrico.
42. Gallo Guglielmo fu Tomaso.
43. Tuvo Roberto fu Gustavo Ubaldo.
44. Cipollina Edoardo fu Michele.
45. Massardo Tito Adelio fu Giacomo.
46. Queirolo Paolo fu Domenico.
47. Passalacqua Giuseppe fu Carlo.
48. Bottino Emanuele fu Paolo.
49. Pareto Luca Giacomo fu Nicolò.
50. Ottoboni Giovanni fu Luigi.
51. Cerutti Giuseppe di Carlo.
52. Graziani Carlo di Gustavo.
53. Ferro Aristide fu Luigi.
54. Becker Cristoforo.
55. Galantini Enrico.

Roma, addì 4 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1925.
Autorizzazione ad agenti di cambio a continuare l'esercizio professionale in soprannumero presso la Borsa di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

In virtù dei poteri conferiti col R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Viste le domande presentate dai sottonotati agenti di cambio e commissionari di Borsa per continuare l'esercizio professionale presso la Borsa di Firenze;

Vista l'attestazione della Camera di commercio ed industria di Firenze, che gli agenti stessi erano regolarmente inscritti a ruolo in conformità delle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del regolamento per la sua esecuzione, ed erano altresì in carica al 7 marzo 1925;

Visto il favorevole parere espresso dalla Deputazione della detta Borsa e dalla Camera stessa sull'accoglimento delle istanze predette;

Visto il disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Autorizza

i seguenti agenti di cambio e commissionari di Borsa a continuare l'esercizio della loro professione presso la Borsa dei valori di Firenze quali agenti di cambio in soprannumero:

1. Soria Roberto di Emilio.
2. Grazzini Giuseppe fu Giovanni.
3. Passigli Mario di Guido.
4. Passigli Guido fu Lodovico.
5. Milla Luigi di Guido.
6. Perez Antonio fu Antonio.
7. Zeitun Enrico Felice fu Salomone detto Michele.
8. Carpi Giovanni fu Tito.
9. Grandi Giuseppe fu Lelio.
10. Del Vecchio Mario di Federico.
11. Asso Piero.
12. Donati Leopoldo fu Enrico.
13. Forti Giuseppe.
14. Gerbi Edmo.

Roma, addì 4 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1925.
Autorizzazione ad agenti di cambio a continuare l'esercizio professionale in soprannumero presso la Borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

In virtù dei poteri conferiti con R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Viste le domande presentate dai sottonotati agenti di cambio per essere autorizzati a continuare l'esercizio professionale presso la Borsa dei valori di Roma;

Vista l'attestazione della Camera di commercio ed industria di Roma, che gli agenti stessi erano inscritti a ruolo in conformità delle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del regolamento per la sua esecuzione ed erano altresì in carica al 7 marzo 1925;

Vista la deliberazione della Camera di commercio stessa in data 25 agosto 1925, n. 260, con la quale, udito il parere della Deputazione di borsa, si propone l'accoglimento delle istanze predette;

Visto il disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Autorizza

i seguenti agenti di cambio a continuare nell'esercizio della loro professione presso la Borsa dei valori di Roma, quali agenti di cambio in soprannumero:

1. Aguglia Mario fu Diego.
2. Anastasia Giulio di Domenico.
3. Ascoli Giuseppe.
4. Barba Bruno di Antonino.
5. Bonelli Michele.
6. Bugarini Raniero.
7. Campos Raoul.
8. Carpi Cesare.
9. Chimichi Giuseppe di Alfredo.
10. Cochetti rag. Rodolfo.
11. Coen Moisè.
12. Coen Giorgio.
13. Crostarosa Giorgio.
14. Del Bianco dott. Guido.
15. De Lellis Giuseppe di Camillo.
16. Federico Saverio fu Domenico.
17. Giannini rag. Carlo Alberto.
18. Menighelli Umberto.
19. Moretti Giuseppe.
20. Nattino Pietro.
21. Nazzari Pietro fu Eduardo.
22. Orsini Felice fu Angelo.
23. Palcani Romolo.
24. Palombelli Filippo.
25. Paoletti Giuseppe.
26. Pescatori Mario di Camillo.

27. Pistrucci rag. Goffredo fu Filippo.
28. Pizzi Riccardo di Alessandro.
29. Rinaldi dott. Arturo.
30. Recanati Giuseppe di Ugo.
31. Rolli Arnaldo.
32. Rosa Carlito.
33. Sacerdoti avv. Giorgio.
34. Salera Alfredo.
35. Tirinnanzi Gino.
36. Turchetti Elio di Giovanni.
37. Vaccaro Emanuele fu Giuseppe.
38. Varesco Achille fu Luigi.
39. Paolillo dott. Eduardo.
40. Pelissier Luigi.
41. Nunes-Vais Lamberto.
42. Gamboni Pasquale fu Paolo.
43. Verdesi Pio fu Alfonso.
44. Cecconi Tommaso fu Luigi.

Roma, addì 4 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1925.

Autorizzazione ad agenti di cambio a continuare l'esercizio professionale in soprannumero presso la Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

In virtù dei poteri conferiti col R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Viste le domande presentate dai sottonotati agenti di cambio per continuare l'esercizio professionale presso la Borsa di Napoli;

Vista l'attestazione della Camera di commercio ed industria di Napoli, che gli agenti stessi erano regolarmente inscritti a ruolo in conformità della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del regolamento per la sua esecuzione, ed erano altresì in carica al 7 marzo 1925;

Visto il favorevole parere espresso dalla Deputazione della detta Borsa e dalla Camera stessa, sull'accoglimento delle istanze predette;

Visto il disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Autorizza

i seguenti agenti di cambio a continuare l'esercizio della loro professione presso la Borsa dei valori di Napoli, quali agenti di cambio in soprannumero:

1. Agostini Tullio di Domenico.
2. Aldieri Carlo fu Carlo.
3. Coen Massimiliano di Carlo.
4. Candrian Francesco fu Giuseppe.
5. D'Alessandro Gustavo di Luigi.
6. Fusco Salvatore di Ugo.
7. Foà Virginio di Amilcare.
8. Grammatico Giuseppe di Vincenzo.
9. Starace Francesco di Giuseppe.
10. Tavassi Antonio fu Luigi.
11. Tafuri Filippo di Remigio.
12. De Lucia Paolo fu Paolo.
13. Sartorio Settimio.

Roma, addì 4 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Calitri, in provincia di Avellino, nel comune di Macchia Valfortore, in provincia di Campobasso, nel comune di Foligno, in provincia di Perugia, nel comune di Fasana Polesine, in provincia di Rovigo, e nei comuni di Bovolone e di Cerea, in provincia di Verona, con decreti del 31 agosto 1925, sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 181

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	117 90	Belgio	113 30
Londra	121 678	Olanda	11 10
Svizzera	486 —	Pesos oro (argentino)	22 95
Spagna	358 33	Pesos carta (argent.)	10 30
Berlino	5 994	New-York	25 087
Vienna (Shilling)	3 57	Russia	130 —
Praga	74 75	Belgrado	45 —
Dollaro canadese	25 115	Budapest	0 0357
Romania	11 10	Oro	484 06

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 875
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	91 55
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 40

Bollettino N. 182

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	117 59	Belgio	112 28
Londra	121 12	Olanda	10 13
Svizzera	484 15	Pesos oro (argentino)	22 80
Spagna	352 12	Pesos carta (argent.)	10 05
Berlino (marco oro)	5 98	New-York	25 003
Vienna (Shilling)	[illegible] 55	Russia	128 —
Praga	74 40	Belgrado	44 50
Dollaro canadese	25 037	Budapest	0 0355
Romania	12 30	Oro	482 44

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 225
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	91 20
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 20

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.